

R.G. N. [REDACTED]

Visto il ricorso ai sensi degli art.700 c.p.c. il G.D., ritenuto che:

- il Condominio di, chiede che, in via di urgenza, sia disposto l'immediato ripristino del servizio di riscaldamento illegittimamente sospeso dal Condominio di
- in particolare, il ricorrente deduce e documenta che il proprio stabile fruisce della centrale termica di proprietà del Condominio resistente e che quest'ultimo, sul falso presupposto della morosità del Condominio ...[ricorrente]....., avrebbe sospeso il servizio di riscaldamento;
- ricorrono i presupposti per la tutela di cui all'art.700 c.p.c.;
- infatti, la privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale il riscaldamento in periodo invernale, è suscettibile di ledere diritti fondamentali delle persone, di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute (art.32 Cost.);
- per converso, il diritto che con la sospensione del servizio si intende tutelare è puramente economico e sempre riparabile (il recupero di eventuali crediti sarà sempre possibile, potendo il creditore contare sulla garanzia costituita dagli immobili dei singoli condòmini);
- il pericolo di danno grave e irreparabile comporta l'adozione del provvedimento richiesto *inaudita altera parte*, stanti le condizioni stagionali e climatiche di autunno avanzato e i prevedibili gravi pregiudizi alla salute delle persone dimoranti nello stabile della parte ricorrente in conseguenza del protrarsi della sospensione del servizio;

PQM

Visto l'art.700 c.p.c. ordina al Condominio di, in persona dell'Amministratore pro tempore, di ripristinare immediatamente il servizio di riscaldamento in favore del Condominio di

Fissa per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento l'udienza del, con termine fino al [omissis].

Milano 23.10.13.

Il G.D.